REGOLAMENTO (CE) N. 760/98 DELLA COMMISSIONE del 3 aprile 1998

recante modificazione del regolamento (CE) n. 658/96 che stabilisce alcune modalità della concessione dei pagamenti compensativi nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2309/97 (²), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, e l'articolo 12,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1765/92, abrogando il regime del registro dei diritti individuali per il frumento duro, ha stabilito che il supplemento al pagamento compensativo di cui al titolo I del suddetto regolamento sia concesso ai produttori di frumento duro situati nelle regioni tradizionali di produzione, entro il limite di una superficie massima garantita per ogni Stato membro interessato; che questa superficie massima può essere ripartita tra regioni di produzione; che, per evitare un'eccessiva parcellizzazione delle regioni di produzione e per consentire il rispetto del principio di proporzionalità nell'applicazione di eventuali sanzioni in caso di superamento, è necessario fissare una dimensione minima di queste regioni; che per la fissazione della superficie massima dell'Italia è stato tenuto conto delle superfici destinate al ritiro quinquennale e che le stesse devono essere pertanto prese in considerazione anche in occasione dell'eventuale ripartizione di detta superficie massima;

considerando che occorre precisare le modalità di calcolo dell'eventuale superamento della superficie massima e la data in cui esso dev'essere comunicato; che a motivo del cambiamento di regime occorre ritardare, per le prime due campagne d'applicazione, la data di comunicazione alla Commissione della percentuale definitiva di superamento;

considerando che ad alcuni Stati membri sono state attribuite nuove superfici, in zone non tradizionali; che occorre quindi precisare quali sono le regioni dello Stato membro beneficiarie, nonché il metodo di calcolo del superamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1765/92 prevede l'obbligo di utilizzare sementi certificate; che devono essere adottare misure specifiche relative alla prova di tale utilizzazione; che, per evitare difficoltà di approvvigionamento e turbative sul mercato delle sementi certificate, occorre stabilire un quantitativo minimo e il periodo transitorio precedente l'applicazione dello stesso; che, tenuto conto del principio di sussidiarietà e delle diverse realtà agronomiche degli Stati membri e delle loro regioni, è opportuno delegare agli Stati membri interessati il compito di stabilire il quantitativo in parola e l'eventuale adozione di misure transitorie;

considerando che il regolamento (CE) n. 658/96 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1779/97 (1), detta, ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CEE) n. 1765/92, alcune norme per l'erogazione del pagamento compensativo supplementare e dell'aiuto specifico per il frumento duro;

considerando che, per quanto concerne il colza, il regolamento (CE) n. 658/96 limita il diritto a fruire dei pagamenti compensativi ai produttori che usano semi di determinate varietà e qualità; che occorre precisare il tasso di umidità all'atto dell'esame del tenore di glucosinolati;

considerando che i produttori possono ormai disporre di nuove varietà di colza conformi ai previsti requisiti; che tali varietà dovrebbero quindi essere inserite nell'apposito elenco;

considerando che a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1765/92 i produttori di cereali, oleaginose e proteaginose devono ultimare la semina entro il 15 maggio; che in taluni casi le semine possono essere protratte oltre il 15 maggio a motivo delle condizioni meteorologiche; che per talune colture e in alcune regioni è opportuno prorogare il termine delle semine;

considerando che il regolamento (CE) n. 658/96 stabilisce un elenco di tali regioni; che l'esperienza acquisita ha dimostrato che, per quanto riguarda la Francia, è opportuno modificare detto elenco;

considerando che il regolamento (CE) n. 658/96 dev'essere modificato di conseguenza;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i cereali, i grassi e i foraggi essiccati,

⁽¹) GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12. (²) GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 3.

^(*) GU L 91 del 12. 4. 1996, pag. 46. (*) GU L 252 del 16. 9. 1997, pag. 18.